



COMPENDIUM S.R.L. MILANO – PADOVA – LECCE – 800 033 766  
WWW.IT-COMPENDIUM.COM– INFO@COMPENDIUMSERVICE.IT



**D.P.C.M. 26 APRILE 2020 recante ulteriori disposizioni  
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.**



Il nuovo provvedimento legislativo adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si pone la finalità di **disciplinare l'ingresso nella cosiddetta Fase 2** dell'emergenza sanitaria oramai nota e come obiettivo principale quello di **dare il via alla ripartenza progressiva delle attività produttive**, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio ancora in vigore. Esaminiamo dunque i contenuti principali del Decreto in oggetto, soffermandoci sulle disposizioni di maggior rilievo e interesse pratico.

## DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO

Le **nuove disposizioni si applicano dalla data del 4.05.2020 e sono efficaci fino al 17.05.2020**, in sostituzione di quelle del DPCM del 10.04.2020. Le norme per il periodo transitorio si applicano dal 27.04.2020, cumulativamente alle disposizioni del decreto del 10.04.2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.



## NUOVE DISPOSIZIONI APPLICABILI DAL 4 MAGGIO 2020

- Consentiti i trasferimenti **all'interno della regione** per i seguenti motivi :

A) COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE

B) MOTIVI DI NECESSITA'

C) MOTIVI DI SALUTE

**N.B.** SI CONSIDERANO NECESSARI GLI SPOSTAMENTI PER INCONTRARE CONGIUNTI (per tali intendendosi, secondo le ultime indicazioni fornite, i parenti fino al sesto grado, gli affini fino al quarto e gli affetti stabili quali conviventi e fidanzati ma non gli amici), CON DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO, DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO E UTILIZZO DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE.

- Consentiti i trasferimenti **in una regione diversa** per i seguenti motivi:

A) COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE

B) MOTIVI DI ASSOLUTA URGENZA

C) MOTIVI DI SALUTE

D) RIENTRO PRESSO DOMICILIO, ABITAZIONE E RESIDENZA

- Consentito **l'accesso a parchi, ville e giardini** con divieto di assembramento e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- Consentito lo svolgimento individuale di **attività motoria** con il rispetto del distanziamento interpersonale **di 1 metro** e di **attività sportiva** con il rispetto del distanziamento interpersonale **di 2 metri**.



## NUOVE DISPOSIZIONI APPLICABILI DAL 4 MAGGIO 2020:

### • **ATTIVITÀ COMMERCIALI**

- Sono **sospese** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'[allegato 1](#) del decreto e qui allegato, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

- Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

- Sono **sospese** le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'[allegato 2](#), che qui si allega.

- Restano **aperte** le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

- Sono consentite le attività di ristorazione esclusivamente con le seguenti modalità:

b) **Ristorazione con consegna a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste sia per il confezionamento che per il trasporto;

c) **Ristorazione con asporto**, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e con divieto di consumare i pasti all'interno dei locali o sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.



- Ripresa delle attività del settore manifatturiero, costruzioni e commercio all'ingrosso funzionale.
- Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del Decreto in esame possono comunque proseguire se organizzate in modalità a **distanza o lavoro agile**.
- In ogni caso, sia per le imprese le cui attività sono sospese che per quelle consentite, è confermata la possibilità di applicare la modalità di **lavoro agile in forma semplificata**:
  - a) anche in assenza di sottoscrizione di Accordo Individuale con il dipendente;
  - b) assolvimento obblighi di informativa ex art. 22 l. 81/2017 in via telematica.

## **ESERCIZI COMMERCIALI CON ATTIVITÀ CONSENTITA**

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui al sottostante [allegato 5](#).

## **IMPRESE GIÀ IN ATTIVITÀ**

Le imprese, le cui attività sono comunque già consentite proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto.



## **ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

In ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro smart per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

## **SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'[allegato 3](#).



- Le imprese le cui **attività non sono sospese** devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le parti sociali in **data 24 aprile 2020**.
- **In aggiunta al predetto protocollo**, per i rispettivi ambiti di competenza, dovranno essere rispettati:
  - **Per le attività da svolgersi nei cantieri**, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, **sottoscritto il 24 aprile 2020**
  - **Per il settore del Trasporto e della logistica**, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto **il 20 marzo 2020**.

**N.B. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**





**Per qualunque dubbio o domanda, anche eventualmente dei vostri dipendenti, potete contattare in ogni momento i professionisti di Compendium che attraverso il team di esperti sapranno darvi tutti i suggerimenti e le indicazioni del caso.**



COMPENDIUM S.R.L. MILANO – PADOVA – LECCE – 800 033 766  
WWW.IT-COMPENDIUM.COM– INFO@COMPENDIUMSERVICE.IT